



**Studio Chirico**  
Commercialisti Associati

## **CIRCOLARE INFORMATIVA NOVEMBRE N. 11/2018**

**A TUTTI I CLIENTI  
LORO SEDI**

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 16 novembre al 15 dicembre 2018.

### **Versamenti Iva mensili e trimestrali**

Scade il 16 novembre il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di ottobre (codice tributo 6010).

### **Versamento dei contributi Inps**

Scade il 16 novembre il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di ottobre, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto, ai compensi occasionali e ai rapporti di associazione in partecipazione.

### **Versamento delle ritenute alla fonte**

Entro il 16 novembre i sostituti d'imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente.

### **Presentazione elenchi Intrastat mensili**

Scade il 26 novembre, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo delle vendite intracomunitarie effettuate nel mese precedente e, ai soli fini statistici, il modello relativo agli acquisti.

**Presentazione del modello Uniemens Individuale**

Scade il 30 novembre il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di ottobre.

**Ri-ammissione agevolata ruoli 2000-2016**

Scade il 30 novembre il termine per il pagamento dell'unica o prima rata delle somme dovute in seguito alla ri-ammissione agevolata dei ruoli affidati al concessionario nel periodo 2000 - 2016.

**Definizione agevolata 2017**

Scade il 30 novembre la quarta rata delle somme dovute per la definizione agevolata dei ruoli affidati dall'1 gennaio al 30 settembre 2017.

Per ogni ulteriore informazione in merito restiamo a vostra disposizione e Vi invitiamo a rivolgervi al nostro studio.

Lecco, lì 14 novembre 2018

## IN GAZZETTA IL D.L. FISCALE

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2018, il D.L. 119/2018 “Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria” di cui si offre un quadro sinottico.

Il decreto contiene le norme relative alla c.d. pace fiscale, alla rottamazione ter, alla fatturazione elettronica nonché altre disposizioni di natura fiscale.

Ai sensi dell’articolo 27, le norme contenute nel decreto, salvo decorrenze diverse espressamente previste, entrano in vigore a partire dal 24 ottobre, giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

<b>Definizione agevolata dei pvc</b>	
<b>La sintesi delle novità</b>	<b>Le date rilevanti</b>
<p>È concessa al contribuente la possibilità di definire il contenuto integrale dei pvc, pagando soltanto gli importi dovuti a titolo di imposta.</p> <p>Sono dovuti gli interessi di mora soltanto per i debiti relativi alle risorse proprie dell’UE, mentre le sanzioni non sono mai dovute.</p> <p>Possono essere in tal modo regolarizzate le violazioni contestate in materia di imposte sui redditi, addizionali, contributi previdenziali, ritenute, imposte sostitutive, Irap, Iva, Ivie e Ivafe.</p> <p>Ai fini della regolarizzazione non possono essere utilizzate le perdite di precedenti esercizi.</p> <p>La definizione si perfeziona con la presentazione della dichiarazione e il versamento in un’unica soluzione o della prima rata: il mancato perfezionamento comporta la notifica, da parte degli uffici, degli atti relativi alle violazioni contestate.</p>	<p>Possono essere oggetto di definizione i pvc consegnati entro il 24 ottobre 2018 per i quali, alla stessa data, non sia stato ancora notificato un avviso di accertamento o ricevuto un invito al contraddittorio.</p> <p>La dichiarazione per regolarizzare le violazioni deve essere presentata entro il 31 maggio 2019 (le modalità saranno stabilite con provvedimento dell’Agenzia delle entrate).</p> <p>Le maggiori imposte autoliquidate, senza alcuna sanzione, devono essere versate entro il 31 maggio 2019 (è ammesso il pagamento rateale, sebbene sia esclusa la compensazione).</p> <p>Con riferimento ai periodi d’imposta sino al 31 dicembre 2015, oggetto di pvc “definibili”, i termini di accertamento sono prorogati di 2 anni.</p>
<b>Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento</b>	
<b>La sintesi delle novità</b>	<b>Le date rilevanti</b>
<p>Gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione, gli atti di recupero possono essere definiti con il pagamento degli importi dovuti a titolo di imposta, senza alcun pagamento di sanzioni, interessi e accessori.</p> <p>Possono essere altresì oggetto di definizione agevolata:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le somme contenute negli inviti al contraddittorio notificati entro il 24 ottobre 2018,</li> <li>• gli accertamenti con adesione sottoscritti entro il 24 ottobre 2018.</li> </ul> <p>La definizione si perfeziona con il versamento in un’unica soluzione o della prima rata: il mancato perfezionamento comporta la prosecuzione, da parte degli uffici, delle ordinarie attività relative a ciascuno dei richiamati provvedimenti.</p>	<p>Sono definibili gli atti notificati entro il 24 ottobre 2018.</p> <p>Alla stessa data gli atti devono essere non impugnati, sebbene ancora impugnabili.</p> <p>Il pagamento deve avvenire entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto (23 novembre 2018), oppure, se più ampio, entro il termine ordinariamente previsto per la proposizione del ricorso che residua dopo l’entrata in vigore del decreto.</p> <p>È ammesso il pagamento rateale (massimo 20 rate trimestrali), sebbene sia esclusa la compensazione.</p>

<b>Rottamazione-ter</b>	
<b>La sintesi delle novità</b>	<b>Le date rilevanti</b>
<p>I debiti affidati agli agenti della riscossione possono essere estinti con il solo pagamento degli importi dovuti a titolo di capitale, interessi, aggi e rimborsi delle spese esecutive.</p> <p>L'integrale pagamento entro il 7 dicembre delle somme dovute a seguito della rottamazione-<i>bis</i> comporta il differimento automatico del versamento delle somme restanti, che è previsto in 10 rate semestrali: a tal fine l'agente della riscossione invia apposita comunicazione, tenendo anche conto delle mini-cartelle stralciate e allegando i bollettini di pagamento</p>	<p>Possono essere oggetto di rottamazione i carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017.</p> <p>Le domande devono essere presentate dai contribuenti entro il 30 aprile 2019.</p> <p>Entro il 30 giugno 2019 l'agente della riscossione comunica l'ammontare delle somme dovute e le scadenze delle rate richieste.</p> <p>Gli importi devono essere versati entro il 31 luglio 2019 o in 10 rate semestrali, scadenti il 31 luglio e il 30 novembre di ogni anno, a decorrere dal 2019.</p> <p>In caso di pagamento rateale sono dovuti gli interessi al tasso del 2%</p>
<b>Stralcio delle mini-cartelle</b>	
<b>La sintesi delle novità</b>	<b>Le date rilevanti</b>
<p>I debiti di importo fino a 1.000 euro sono automaticamente annullati.</p> <p>Le somme versate in passato restano definitivamente acquisite; quelle versate, invece, dal 24 ottobre 2018 sono imputate alle rate da corrispondersi per altri debiti inclusi nella definizione agevolata.</p>	<p>Lo stralcio è previsto per i carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.</p>
<b>Definizione delle liti pendenti</b>	
<b>La sintesi delle novità</b>	<b>Le date rilevanti</b>
<p>Le controversie tributarie possono essere definite con il pagamento di un importo pari al valore della controversia, con stralcio, quindi, degli importi dovuti a titolo di interessi ed eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato.</p> <p>In caso di soccombenza dell'Agenzia delle entrate in primo grado è richiesto il pagamento della metà del valore della controversia; in caso di soccombenza in secondo grado, l'importo è ulteriormente ridotto ed è pari a 1/5 del valore della controversia.</p> <p>Se gli importi dovuti superano 1.000 euro è ammesso il pagamento in massimo 20 rate trimestrali. È tuttavia esclusa la compensazione.</p>	<p>Possono essere definite con la richiamata procedura le controversie con riferimento alle quali il ricorso sia stato notificato alla controparte entro il 24 ottobre 2018.</p> <p>Ai fini dell'individuazione degli importi dovuti rilevano le sentenze depositate al 24 ottobre 2018.</p> <p>La domanda di definizione deve essere presentata entro il 31 maggio 2019.</p> <p>Il diniego alla definizione deve essere notificato entro il 31 luglio 2020.</p> <p>Per le controversie definibili sono sospesi per 9 mesi i termini di impugnazione e di riassunzione che scadono tra il 24 ottobre 2018 e il 31 luglio 2019.</p>
<b>Dichiarazione integrativa speciale</b>	
<b>La sintesi delle novità</b>	<b>Le date rilevanti</b>
<p>I contribuenti possono correggere errori o omissioni e integrare le dichiarazioni presentate negli anni precedenti pagando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• un'imposta sostitutiva del 20% ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dei contributi previdenziali e dell'Irap;</li> <li>• un'imposta sostitutiva determinando applicando sulle maggiori ritenute un'aliquota del 20%;</li> </ul>	<p>Possono essere corrette le dichiarazioni fiscali presentate entro il 31 ottobre 2017.</p> <p>La dichiarazione integrativa speciale può essere presentata fino al 31 maggio 2019.</p> <p>Il pagamento dei maggiori importi deve essere effettuato entro il 31 luglio 2019.</p> <p>È possibile il pagamento rateale in 10 rate semestrali: in tal caso la prima rata deve essere pagata entro il 30 settembre 2019.</p>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• l'aliquota media per l'Iva.</li> </ul> <p>L'integrazione degli imponibili è ammessa nel limite di 100.000 euro annuo, e comunque non oltre il 30% di quanto dichiarato; è comunque ammessa l'integrazione fino a 30.000 euro in caso di dichiarazione con imponibile minore a 100.000 euro.</p> <p>È inoltre necessario:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• che il contribuente abbia presentato la dichiarazione fiscale in tutti gli anni di imposta dal 2013 al 2016 (se obbligato);</li> <li>• che il contribuente non abbia avuto formale conoscenza di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali.</li> </ul> <p>La dichiarazione speciale integrativa costituisce titolo per la riscossione in caso di mancato versamento degli importi dovuti.</p> <p>La dichiarazione speciale integrativa non può essere presentata per l'emersione di attività detenute all'estero.</p>	<p>È esclusa la compensazione.</p>
---	------------------------------------

#### **Fattura elettronica, termini di emissione e registrazione delle fatture**

<b>La sintesi delle novità</b>	<b>Le date rilevanti</b>
<p>Per il primo semestre 2019 non sono applicate sanzioni se la fattura elettronica è trasmessa entro il termine per la liquidazione periodica Iva.</p> <p>La sanzione è invece ridotta all'80% e la fattura è emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione Iva del periodo successivo.</p> <p>Dopo il primo semestre, la fattura deve essere emessa entro 10 giorni dall'effettuazione dell'operazione, e nella fattura deve essere indicata la data di effettuazione dell'operazione.</p> <p>Le fatture emesse devono essere annotate nell'apposito registro entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, con riferimento al mese di effettuazione dell'operazione stessa.</p> <p>Non devono essere più numerate progressivamente le fatture ricevute.</p> <p>Il diritto di detrazione Iva può essere esercitato in relazione a tutti i documenti ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo (fanno tuttavia eccezione i documenti di acquisto relativi a operazioni effettuate nell'anno precedente).</p>	<p>La data rilevante, in questo caso, è il 30 giugno 2019:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• prima di questa data, infatti, trovano applicazione le particolari disposizioni in materia sanzionatoria</li> <li>• dal 1° luglio 2019, invece, devono essere applicate le nuove norme riguardanti i termini di emissione delle fatture.</li> </ul>

#### **Trasmissione telematica dei corrispettivi**

<b>La sintesi delle novità</b>	<b>Le date rilevanti</b>
<p>È prevista l'introduzione dell'obbligo di trasmissione telematica dall'Agenzia delle entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri.</p>	<p>La trasmissione telematica dei corrispettivi è prevista:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dal 1° luglio 2019 per i soggetti con volume d'affari superiore a 400.000 euro,</li> </ul>

<p>La memorizzazione e la trasmissione dei dati sostituiscono gli obblighi di registrazione dei corrispettivi; permane invece l'obbligo di tenuta dei registri Iva per i contribuenti semplificati che optano per il c.d. "metodo del registrato" (articolo 18, comma 5, D.P.R. 600/1973).</p> <p>Negli anni 2019 e 2020 è prevista la concessione di un contributo pari al 50% della spesa sostenuta, per un massimo di 250 euro in caso di acquisto e di 50 euro in caso di adattamento, per ogni strumento mediante il quale effettuare la memorizzazione e la trasmissione dei dati.</p> <p>Il contributo è anticipato dal fornitore sotto forma di sconto sul prezzo praticato ed è rimborsato mediante credito d'imposta.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• dal 1° gennaio 2020 per gli altri soggetti (salvo esclusioni da definire con decreto del Mef).</li> </ul>
<b>Processo tributario telematico</b>	
<b>La sintesi delle novità</b>	<b>Le date rilevanti</b>
<p>Il processo telematico diventa obbligatorio e sono introdotte una serie di novità riguardanti il processo tributario.</p> <p>È inoltre prevista la possibilità di partecipare all'udienza pubblica a distanza, mediante collegamento audiovisivo.</p>	<p>Il processo telematico è obbligatorio nei giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato a decorrere dal 1° luglio 2019.</p>

## SUPER E IPER AMMORTAMENTI IN SCADENZA AL 31 DICEMBRE 2018

Le discipline di incentivo all'investimento in beni strumentali, definite super ammortamento e iper ammortamento, sono attualmente in scadenza alla fine del 2018; malgrado non sia improbabile l'ipotesi di una proroga attraverso la prossima Legge di Bilancio, allo stato attuale non vi è nulla di certo (nel disegno di legge attualmente noto vi è esclusivamente una ipotesi di proroga degli iper ammortamenti).

Pertanto, in attesa di sviluppi sul punto, le imprese che hanno in animo di effettuare investimenti in beni strumentali, bene farebbero a pianificarli entro la fine del 2018.

### Super ammortamento: la scadenza

Al fine di incentivare gli investimenti in beni strumentali nuovi è prevista un'agevolazione che consente una maggiore deduzione (attualmente pari al 30%):

- del costo sostenuto per l'acquisto in proprietà di beni strumentali materiali nuovi (beneficiabile quindi tramite una maggiorazione della quota di ammortamento deducibile);
- del canone di *leasing* di competenza (sul punto l'Agenzia delle entrate ha precisato che la maggiorazione riguarda solo la quota capitale e non anche la quota interessi).

Nella sostanza, se si effettua un acquisto di un bene agevolabile per l'importo di 100, il costo sostenuto di tale bene potrà essere dedotto per 130, ma questo importo aggiuntivo di 30 sarà dedotto non nell'anno di acquisizione, ma tenendo conto del periodo nel quale il bene viene ammortizzato. Tale maggior deduzione non viene imputata a Conto economico, ma viene ottenuta in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi.

Sono **esclusi** dall'agevolazione:

- i beni strumentali materiali con coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%;
- i fabbricati e costruzioni;
- i beni compresi in particolari gruppi;
- i mezzi di trasporto di cui all'articolo 164, comma 1, Tuir (le "ordinarie" autovetture a deducibilità limitata e le vetture date in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta);
- le vetture destinate ad uso strumentale, quali i taxi, nonché gli autoveicoli delle società di noleggio e delle autoscuole.

Attualmente è prevista la spettanza dell'agevolazione per i beni strumentali nuovi:

- acquisiti entro il **31 dicembre 2018**, ovvero
- acquisiti entro il **30 giugno 2019**, se l'investimento è avviato nel 2018 con versamento di un acconto al fornitore almeno in misura pari al 20% del costo di acquisizione.

Si ricorda il momento nel quale l'investimento si considera realizzato, aspetto necessario per verificare se l'investimento risulti essere agevolato:

<b>Beni mobili</b>	Consegna o spedizione
<b>Appalto</b>	Ultimazione prestazione
<b>Beni acquisiti in <i>leasing</i></b>	Data consegna all'utilizzatore

### Iper ammortamento: la scadenza

Accanto al super ammortamento è prevista una disciplina particolarmente incentivante per gli investimenti ad elevato impatto tecnologico: si tratta di beni nuovi finalizzati a favorire processi di trasformazione tecnologica/digitale delle imprese, ricompresi nell'Allegato A della L. 232/2016, ai quali viene attribuito un incremento del costo deducibile pari al **150%** (quindi, un bene di costo 100, può essere dedotto per 250).

Anche in questo caso, la deduzione non avviene un'unica soluzione all'atto dell'acquisto, ma segue il processo di ammortamento del bene.

In merito alla scadenza del *bonus*, sono agevolabili i beni strumentali nuovi:

- acquisiti entro il **31 dicembre 2018**, ovvero
- acquisiti entro il **31 dicembre 2019** (in questo caso l'orizzonte temporale è maggiore rispetto al super ammortamento), se l'investimento è avviato nel 2018 con versamento di un acconto almeno in misura pari al 20% del costo di acquisizione.

Gli stessi soggetti che effettuano nello stesso periodo investimenti in **beni immateriali** strumentali di cui all'Allegato B della L. 232/2016, potranno procedere ad ammortamento degli stessi con una maggiorazione del 40%.

Si rammenta che, se nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo si verifica il realizzo a titolo oneroso del bene oggetto dell'agevolazione, non viene meno la fruizione delle residue quote del beneficio originario qualora, nello stesso periodo d'imposta del realizzo, l'impresa:

- sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall'allegato A;
- attesti l'effettuazione dell'investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell'interconnessione.

Nel caso in cui il costo di acquisizione dell'investimento sostitutivo sia inferiore al costo di acquisizione del bene sostituito e ricorrano le altre condizioni previste alle lettere a) e b), la fruizione del beneficio prosegue per le quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento.

## **PUBBLICATA LA GUIDA SULLE SPESE SOSTENUTE NEL 2018 CHE FRUISCONO DELLA DETRAZIONE IRPEF/IRES PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI**

È stata pubblicata di recente sul sito *web* dell'Agenzia delle entrate la guida aggiornata sulle agevolazioni fiscali per il risparmio energetico.

Si tratta della detrazione Irpef/Ires del 50%/65% in tema di interventi di riqualificazione energetica, concessa quando si eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti: tutti i soggetti (sia privati che titolari di partita Iva) possono fruirne e non sono previste limitazioni di tipo oggettivo sulla tipologia di immobile sul quale vengono eseguiti gli interventi (unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, e quindi non solamente immobili abitativi).

La detrazione Irpef/Ires per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici spetta anche per le parti comuni degli edifici condominiali o per tutte le unità immobiliari di cui si compone il condominio, con aliquote maggiorate rispetto a quelle ordinarie e, in questi casi, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2021.

### **Le novità in vigore dal 1° gennaio 2018**

Le detrazioni d'imposta per la riqualificazione energetica degli edifici spettano:

- alle persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni;
- agli enti e ai soggetti di cui all'articolo 5, Tuir non titolari di reddito d'impresa (ad esempio associazioni tra artisti o professionisti, società semplici);
- ai soggetti titolari di reddito d'impresa quali gli imprenditori individuali, le società di persone, le società di capitali e gli enti commerciali.

Tra le persone fisiche, il diritto alla detrazione del 50% - 65% compete al soggetto che sostiene le spese di riqualificazione energetica su edifici, parti di edifici o singole unità immobiliari posseduti a titolo di proprietà o altro diritto reale ovvero detenuti in forza di contratti di locazione o comodato.

L'agevolazione è riconosciuta anche al familiare convivente o al convivente *more uxorio* che sostiene le spese.

In caso di comproprietà, la ripartizione del diritto alla detrazione compete in base alle spese sostenute, a prescindere dalle quote di proprietà dell'immobile.

### **Casi risolti**

- I titolari di reddito di impresa possono fruire della detrazione solo con riferimento ai fabbricati strumentali che utilizzano nell'esercizio della loro attività imprenditoriale (risoluzione n. 340/E/2008).
- Non possono fruire dell'agevolazione le imprese di costruzione, ristrutturazione edilizia e vendita, per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica su immobili "merce" (risoluzione n. 303/E/2008).

La detrazione Irpef/Ires per la riqualificazione energetica degli edifici è stata prorogata dall'ultima Legge di Bilancio alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2018 (nel D.d.L. di Bilancio per il 2019 è prevista la proroga per un'altra annualità) ed è fruibile in 10 rate annuali di pari importo.

In particolare, le detrazioni sono riconosciute per:

- la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento;

- il miglioramento termico dell'edificio (coibentazioni-pavimenti-finestre, comprensive di infissi);
- l'installazione di pannelli solari;
- la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale;
- l'acquisto e la posa in opera delle schermature solari indicate nell'Allegato M, D.Lgs. 311/2006;
- l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili;
- l'acquisto, l'installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo a distanza degli impianti di riscaldamento, produzione di acqua calda o climatizzazione delle unità abitative;
- l'acquisto e la posa in opera di micro-generatori, in sostituzione di impianti esistenti;
- l'acquisto e la posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione.

Per fruire dell'agevolazione fiscale non è necessario effettuare alcuna comunicazione preventiva all'inizio dei lavori, se non obbligatoria per quanto riguarda la normativa edilizia (agli enti pubblici competenti).

È, invece, obbligatoria una comunicazione consuntiva: bisogna inviare telematicamente all'Enea, entro il termine di 90 giorni dalla fine dei lavori, l'asseverazione che consente di dimostrare che l'intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti; l'attestato di certificazione o qualificazione energetica e la scheda informativa relativa agli interventi realizzati.

Per quanto riguarda il termine per l'invio della documentazione all'Enea, il contribuente può provare la data di fine lavori da cui decorrono i 90 giorni con il collaudo, ovvero, laddove non è richiesto il collaudo, con altra documentazione emessa da chi ha eseguito i lavori o dal tecnico che compila la scheda informativa. La trasmissione deve avvenire in via telematica, attraverso il sito *web* dell'Enea ([www.acs.enea.it](http://www.acs.enea.it)).

### **La nuova facoltà di cedere il credito derivante dalla detrazione Irpef/Ires**

La Legge di Bilancio per il 2018 ha stabilito per le spese di riqualificazione energetica sostenute dal 1° gennaio 2018 la possibilità, alternativamente alla fruizione della agevolazione fiscale in 10 rate annuali di pari importo, di cedere il credito corrispondente alla detrazione Irpef/Ires per interventi effettuati su singole unità immobiliari, a favore di fornitori di beni e servizi che hanno realizzato gli interventi agevolabili ovvero di altri soggetti privati quali persone fisiche, anche titolari di partita Iva, società ed enti.

Per fruire di tale facoltà è indispensabile accordarsi con il soggetto cessionario del credito. I contribuenti che non rientrano nella c.d. "no tax area" non possono cedere il credito a istituti di credito o a intermediari finanziari. È esclusa in ogni caso la cessione del credito a favore delle P.A.

La norma che consente la facoltà di cedere il credito per qualsiasi intervento di riqualificazione energetica effettuato su singole unità immobiliari è già in vigore per le spese sostenute dal 1° gennaio 2018: è attesa a breve l'emanazione del provvedimento dell'Agenzia delle entrate che deve definire le modalità per formalizzare tali cessioni del credito.

La guida "*Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico*" è disponibile al *link*

<https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Agenzia/Agenzia+comunica/Prodotti+editoriali/Guide+Fiscali/Agenzia+informa/Al+guide+italiano/Agevolazioni+fiscali+per+risparmio+energetico+it/Guida+Agevolazioni+Risparmio+energetico.pdf>